



S A V E T H E D A T E



IL NUOVO CODICE DELLA STRADA: LE NOVITÀ PER LE POLIZIE LOCALI

Lunedì 3 febbraio 2025 - ore 10.30 /13.00

PROGRAMMA



Legge 25 novembre 2024, n. 177
Le nuove norme del codice della strada in
arrivo
Analisi e criticità dal 14 dicembre 2024

Dott. Luigi Altamura



- Testo di legge composto da 36 articoli
- Sono stati modificati ben 53 articoli del codice della strada e 11 ulteriori normative che riguardano anche molte attività di accertamento di sanzioni amministrative e penali
- Novità importanti e non citate dagli organi di stampa che gli operatori su strada dovranno conoscere
- **In vigore da un mese e mezzo...**
- **Vediamo i punti più critici...**

Relazione illustrativa DDL nr. 1086 S.

- *“Le principali cause di incidente stradale rimangono **distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità troppo elevata** (pari al 39,7 per cento dei casi)”; vi si afferma altresì che “la guida in stato di **ebbrezza** o in stato di alterazione per l’uso di **sostanze stupefacenti o psicotrope** è considerato uno dei comportamenti più pericolosi, come riscontrato dai più recenti fatti di cronaca che vedono coinvolti sempre più giovani in incidenti stradali ove si registrano le predette alterazioni.”*



Di cosa parleremo

- **articoli 186 e 187** del codice della strada, configurando una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolata, la quale include anche novelle agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale (rispettivamente: omicidio stradale e lesioni stradali) volta a coordinare tali disposizioni con il nuovo testo del codice della strada (in particolare: **eliminando il problema del nesso di causalità tra assunzione dello stupefacente da parte del guidatore ed effettivo stato di alterazione psico-fisica**).
- **viene rivisitato il sistema della “patente a punti”**, introdotto nel codice della strada con il decreto-legge n. 151 del 2003: nuovo regime proposto – dopo una decurtazione che porti il titolare ad avere **meno di 20 punti** – non segue più soltanto l’ulteriore decurtazione del punteggio residuo ma viene irrogata anche la sanzione della c.d. **sospensione breve della patente**.



Di cosa parleremo

- aspetti della **formazione dei guidatori**,
- **gradualità dell'abilitazione alla guida** delle vetture e delle cilindrata maggiori
- **NEWS! accertamento delle violazioni con strumenti da remoto** (i temi detti comunemente “varchi ZTL” e autovelox)
- **NEWS! veicoli di micro-mobilità elettrica**, con modifiche alla disciplina introdotta nella legge di bilancio per il 2020;
- **circolazione dei velocipedi**, con modifiche volte a migliorarne la sicurezza;
- **NEWS! sosta in città**, con ulteriori modifiche all'art. 7 del codice della strada, dopo quelle già introdotte nel 2021; **COMPLESSITA'**
- **zone a traffico limitato** anche in ambito extraurbano



Di cosa parleremo

- **NEWS!** Le novità sull'utilizzo della videosorveglianza in autostrada e strade extraurbane
- **NEWS!** Le novità sull'utilizzo dei **Pannelli a messaggio variabile** con valore prescrittivo



Di cosa parleremo

- il disegno di legge comprende **un'ampia delega legislativa** per il riordino complessivo della materia, unita all'autorizzazione ad emanare successivamente regolamenti di delegificazione
- (ma quanto tempo sarà veramente necessario??)



Art. 186

Guida in stato di ebbrezza



Modifiche all'art. 186 CdS

- **Nessun inasprimento** di pena come indicato da tutti gli organi di stampa
- **Introdotti due nuovi commi: 9-ter e 9-quater**
- **Sanzioni anche per chi non guida in stato di ebbrezza ma condannato**





Modifiche all'art. 186 CdS

- **Nuovo comma 9-ter** stabilisce che sulla patente del conducente a carico del quale siano **accertate** le violazioni che costituiscono **reato** (i reati di guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e per il rifiuto) siano apposti i codici unionali **68** “**LIMITAZIONE DELL’USO –Niente alcool**” e **69** “**LIMITAZIONE DELL’USO–Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436**”.
- In pratica, tali codici-previsti **dall’Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE** – sono volti a indicare che quel conducente:
 - non può più bere** prima di mettersi alla guida (**cod. 68**)
 - può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo** – detto **alcolock** (o Ignition Interlock Device -IID) – tale per cui, il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio. **Se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte (cod. 69)**



Chi può installare l'alcolock

- Le **officine** che possono essere autorizzate al montaggio dell'alcolock sono quelle di **autoriparazione** di cui alla legge n. 122 del 1992.
- Per l'adozione del decreto ministeriale, la disposizione richiama espressamente l'articolo 75, comma 3-bis, a mente del quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **è competente a stabilire con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche**, nonché le idonee procedure per la loro installazione su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione.
- I **sistemi, componenti ed entità tecniche** per i quali siano stati emanati i suddetti decreti **sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo** di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi

Ulteriori considerazioni

- **VEICOLI DI NUOVA COSTRUZIONE E OMOLOGAZIONE**: ha portato la UE a renderne obbligatoria la **compatibilità/predisposizione** con tutte le auto di nuova omologazione **dal 4 luglio 2022 (e di nuova immatricolazione dal 2024)**. Significa che le vetture non montano già il dispositivo, ma devono essere progettate per poterlo accogliere nell'aftermarket automobilistico.
- **Non esistono in commercio auto che lo montino di serie.**
- Il **costo dell'alcolock** si aggira intorno **ai 1.500/2.000 euro**, ai quali aggiungere costi di installazione e di manutenzione. Periodicamente infatti bisognerà controllare la **taratura** del dispositivo.
- Riflessione: *“Nei Paesi europei spesso portati a esempio, l'alcolock è (o era) obbligatorio su camion, mezzi pubblici o furgoni appartenenti a flotte. Insomma, su **veicoli fortemente controllati** in primis dai proprietari e dai gestori, ma non appartenenti a privati cittadini.”*
- In Italia funzionerà?

Come funziona il sistema dei codici sulla patente

- I codici sono **SEMPRE** apposti dal **prefetto**, il quale – preso atto delle condanne – dispone la revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, e provvede ai conseguenti adempimenti.
- L'indicazione di questi codici resta sulla patente per:
 - **almeno 2 anni** per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro);
 - **almeno 3 anni** per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro);
 - **un tempo maggiore** se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell'art. 119 del codice della strada.





Modifiche all'art. 186 CdS

- **Nuovo comma 9-quater** prevede due aggravamenti di pena.
 - ✓ al primo periodo, è stabilito che le sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. da a) a c), **siano tutte aumentate di un terzo** se la violazione è commessa **da chi ha già l'indicazione dei citati codici sulla patente;**
 - ✓ al secondo periodo, è stabilito che le sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. **da a)** a c), **siano raddoppiate** se il conducente **manomette o rimuove l'alcolock o i relativi sigilli**. A questo riguardo, parrebbe pertanto che tali aumenti (del terzo o del doppio) riguardino **sia le sanzioni pecuniarie sia quelle detentive** previste alle lett. b) e c) del comma 2
- (compresa la violazione AMMINISTRATIVA art. 186 co. 2 lett. A!!!)**

Sanzioni residuali per chi circola NON IN STATO DI EBBREZZA (art. 125) ma con **LIMITAZIONI SU PATENTE**

- Il titolare di patente di guida recante **i codici unionali 68 e 69** (veicoli cat. M e N) che circoli su strada violando le prescrizioni imposte (modifiche del veicolo) in tali casi (“*circolare in condizioni diverse*”), è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 **dell’articolo 125**, cioè:
 - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 a 638 euro, nonché
 - la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi.

Tali sanzioni sono raddoppiate se il titolare di patente italiana/UE recante i predetti codici circola sul territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore

- 1) sprovvisto del dispositivo di blocco c.d. alcolock,**
- 2) ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o per il quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione.**



Criticità

- **Neopatentati e conducenti professionali:** quando i codici “68” e “69” verranno applicati a conducente indicato nell’art. 186-bis CdS che ha già alcol zero? Cosa accadrà?
- **Mancando il decreto** se verranno apposti entrambi i codici il titolare della patente non potrà installare l’alcolock ma varrà limite ZERO, per cui sanzione art. 125 (se alcolemia non supera 0,5 gr/l), invece se alcolemia supera 0,5 gr/l, ci saranno aggravamenti sanzioni ex art. 186 co. 2





Art. 187
Modifiche al codice
della strada in materia
di guida dopo
l'assunzione di
sostanze stupefacenti
o psicotrope

Art. 187 CdS - Modifiche al codice della strada in materia di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

- Modifiche **IMPORTANTI** all'art. 187 del codice della strada, **innovando** la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti
- Il reato – **PRIMA DEL 14 DICEMBRE 2024** - consisteva nel porsi alla guida della vettura in **stato di alterazione psico-fisica** dovuto all'assunzione della sostanza vietata. Essenziale per l'accertamento del fatto-reato è, dunque, l'accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull'organismo.
- La Cassazione è consolidata su questo orientamento!!!



Art. 187 CdS - Modifiche al codice della strada in materia di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

- **Riformulazione** del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la **tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti.**
- In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico.
- Il dichiarato intento della modifica –pertanto – è di **superare le difficoltà applicative** dovute alla **dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione**




Modifica in tema di controlli

- Si introduce la possibilità che il controllo in seconda battuta del conducente non sia limitato alla mucosa del cavo orale ma **comprenda anche la saliva**.
- **Prelievo**, acquisito secondo modalità che dovranno essere fissate da **apposite direttive adottate congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute** in modo idoneo a garantire la custodia del campione prelevato, consentirà di accertare se il conducente abbia o meno assunto sostanze stupefacenti (**NO DECRETI ATTUATIVI**)
- Gli accertamenti dovranno essere effettuati da **laboratori certificati** e secondo le **regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense**. Il prelievo salivare, infine, dovrà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e dell'integrità fisica dei conducenti e, in ragione delle sue caratteristiche peculiari (il liquido salivare costituisce microfiltrato del sangue, che è matrice elettiva per l'accertamento tossicologico), consentirà di verificare con certezza la recente assunzione della sostanza



Ma i costi di questa attività? Le procedure?

- Chi **coordina le Polizie Locali**, considerato che non hanno Uffici Sanitari Mobili e non hanno medici addetti alle attività su strada?
- I **costi** per le procedure su chi ricadono?
- Le **responsabilità** sulla conservazione dei campioni di saliva?
- Quali attività mettere in campo a livello organizzativo?
- Le **aziende private** quale ruolo avranno in questo nuovo approccio del controllo sulle sostanze stupefacenti?



Ulteriori modifiche

- Viene modificato anche il comma 5-bis dell'art. 187, nel senso che il divieto di proseguire il tragitto può essere impartito dalla polizia stradale anche solo sulla base dei primi e preliminari controlli, ove l'esito di quelli successivi non sia ancora disponibile. Il veicolo è quindi fatto trasportare da terze persone al luogo indicato dal conducente o presso l'autorimessa più vicina.



Ulteriori modifiche

- **Nuovo comma 5-ter**, un'analoga disposizione è prevista per il caso che (non solo l'esito dei controlli successivi degli accertamenti analitici –non sia noto, ma) non sia possibile nemmeno la loro effettuazione.
- **Il prefetto–in tal caso –dispone in ogni caso che il conducente si sottoponga entro 60 giorni alla visita medica** di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici alla guida



Ulteriori modifiche

- Anche il **comma 6** dell'art. 187 è interessato da un'ampia modifica.
- Esso –nella nuova versione proposta –di fatto ricalca il comma 5-ter, reiterandone le disposizioni anche per il caso in cui al **prefetto siano resi disponibili gli esiti degli accertamenti analitici svolti su campioni di fluido del cavo orale** (di cui al citato comma 2-bis), ovvero **la certificazione sugli accertamenti compiuti sui campioni di liquidi biologici, rilasciata dai strutture sanitarie fisse o mobili, strutture sanitarie pubbliche o accreditate o a esse equiparate** (di cui ai commi 3, 4 e 5).
- Il **prefetto –dunque –ordina in ogni caso che il conducente si sottoponga entro 60 giorni a visita medica e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione.**

Art. 187 e soggetti non ancora titolari patente di guida: le novità

- I commi 6-bis e 6-ter, i quali hanno a oggetto l'ipotesi in cui i conducenti non risultino ancora titolari di patente di guida
- 6-bis: caso del **minore di anni 21 che non abbia la patente**, nei riguardi del quale sia accertato il reato (appena riepilogato e come modificato) del comma 1 oppure quello di cui al successivo comma 8 del medesimo art. 187 (vale a dire il rifiuto di sottoporsi ai controlli). La conseguenza è che il conseguimento della patente è precluso – anche per conversione di patente estera - fino a 24 anni compiuti. Se l'interessato aveva il permesso temporaneo (c.d. foglio rosa) esso è sospeso o revocato e occorre aspettare i 24 anni di età
- 6-ter: caso del **maggiore di anni 21 che non abbia la patente**, il quale commetta i reati appena ricordati. Si stabilisce che:
 - Nelle more del procedimento penale, non si applica la sospensione provvisoria di cui all'art. 223 del codice della strada ma il divieto di conseguire la patente per un tempo da 1 a due anni;
 - A giudizio concluso, non si applicano la sospensione (come provvedimento definitivo) o la revoca della patente bensì divieto di conseguire la patente –rispettivamente –per un tempo corrispondente alla durata della sospensione (caso sospensione) o per 3 anni dall'accertamento dei fatti (caso revoca).



Modifiche 589-bis e 590-bis c.p.: **IMPORTANTE!!!**

- Modifiche di coordinamento con il codice penale, in tema di **omicidio stradale e nautico e lesioni stradali e nautiche**. L'art. 1-al comma 2- apporta modifiche agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.
- Tali modifiche dipendono dalla novella illustrata sull'art. 187 del codice della strada
- Data la natura di reato causalmente orientato di entrambe le fattispecie di cui agli artt. 589-bis e 590-bis, la modifica è –tuttavia –nel senso di eliminare non già il riferimento all'alterazione psico-fisica bensì quello al medesimo art. 187. **Quindi –per aversi l'ipotesi aggravata delle fattispecie–non sarà sufficiente la mera concomitante realizzazione del reato di cui all'art. 187 ma si dovrà dimostrare l'effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente che ha cagionato la morte o le lesioni.**

ATTENZIONE!!!

- NUOVO ART. 187 CDS
- FATTO-REATO: **GUIDA DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE**



- NUOVI ARTT. 589-BIS E 590-BIS C.P.
- FATTO-REATO: **VA SEMPRE DIMOSTRATO LO STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICO**



TAVOLO PER LA TUTELA DELLE PERSONE IN CURA CON FARMACI PSICOTRICI

Governo Italiano



Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti

EN URP CONTATTI



HOME

MINISTERO

TEMI

COME FARE PER

COMUNICAZIONE

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Home

Ministero

Temi

Come fare per

Comunicazione

Amministrazione Trasparente



Home > Comunicazione > NEWS > Codice della Strada: il ministro Salvini scrive agli omoghi di Interno e Salute, Piantedosi e Schillaci e al sottosegretario alla Presidenza Mantovano

Codice della Strada: il ministro Salvini scrive agli omoghi di Interno e Salute, Piantedosi e Schillaci e al sottosegretario alla Presidenza Mantovano

Creare un tavolo a tutela delle persone in cura con farmaci psicotropi



7 dicembre 2024 - Alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto sicurezza stradale, il prossimo 14 dicembre, Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini,

Ricapitolando


- In merito alla prima modalità di raccolta dei campioni di fluido del cavo orale, il comma 2-bis prevede l'adozione di una direttiva interministeriale per la definizione delle modalità di prelievo. **Pertanto, fino a quando non verranno adottate tali disposizioni tecniche, rimangono valide le consuete modalità di raccolta che presuppongono l'intervento di personale sanitario di strutture fisse o mobili afferenti agli organi di polizia stradale o di strutture pubbliche o private accreditate, ai sensi del comma 3.**

Attenzione...

- *In particolare, per ciò che riguarda l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 187 - guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, **non vi è più la necessità di accertamento dell'effettivo stato di alterazione psico-fisica, ma è sufficiente acquisire la prova dell'assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope prima della guida.** In merito alla modalità di raccolta dei fluidi del cavo orale, il comma 2-bis dello stesso articolo prevede **l'adozione di una specifica direttiva fornita congiuntamente da Ministero dell'Interno e Ministero della Salute.** **Nelle more dell'emanazione di quest'ultima, rimangono valide le consuete modalità di raccolta che prevedono l'intervento di personale sanitario.***



Art. 727 c.p. Abbandono di animali



Abbandono di animali

- Novellato l'art. 727 c.p. in tema di abbandono di animali, prevedendo al verificarsi di **determinate circostanze un inasprimento sanzionatorio**.
- In secondo luogo, vengono modificati altresì **gli artt. 589-bis e 590-bis c.p.**, per i casi in cui **i fatti ivi previsti siano ricollegati a un incidente stradale**, che abbia cagionato la morte o lesioni personali, **provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze**.
- **Aumento della pena di un terzo nel caso in cui l'animale venga abbandonato su strada o nelle relative pertinenze** (*ora le pene sono: "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1000 a 10.000 euro"*).
- Introdotta la **sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno** ove si accerti che il fatto che costituisce reato sia stato commesso mediante l'uso di veicoli.



Abbandono di animali: conseguenza su omicidio e lesioni stradali

- **Modifica gli artt. 589-bis e 590-bis** del codice penale che disciplinano rispettivamente le fattispecie dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime
- Estensione dell'applicabilità del reato nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto **derivi un incidente stradale che cagiona la morte**
- Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che **cagiona le lesioni personali**.
- Esigenza di rafforzare la tutela della sicurezza degli **utenti della strada minacciata dalla presenza di un animale incustodito**.





Art. 142 Codice della strada

Località	sda T4T9 dir Vr Nord pl 27			Autovelox 106		
ID Infrazione	Data	Ora	Velocità	Distanza bordo	Tipo infrazione	NS Strumento
105703A	15/04/2019	16:44:48	158 km/h	745 cm	Velocità	947083

Inasprimento dell'apparato sanzionatorio in funzione di sicurezza: velocità

- **Art. 142, comma 8**, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro **chiunque superi** di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità: a tale comma è aggiunto, in fine, un nuovo periodo ai sensi del quale, **se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria è innalzata ad euro fra 220 e 880 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.**
- **Anche con veicoli diversi!!**
- **Ma le banche-dati delle varie FF.OO???**





Art. 173 Codice della strada



Inasprimento dell'apparato sanzionatorio in funzione di sicurezza: telefonino

- **Art. 173, comma 3-bis**, che attualmente punisce chi faccia uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante, ovvero faccia uso di cuffie sonore, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 165 a 660 euro, cui si affianca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.
- **NOVITA': All'esito della modifica normativa, all'accertamento di tale violazione consegue sia l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, i cui valori limite sono elevati rispettivamente a 250 e 1000 euro, sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.**



Recidiva nel biennio dell'art. 173 CdS

- *“Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.”*
- *Decurtazione punti 10 dalla patente*





Il caso dell'art. 173 CdS



TIPOLOGIA VIOLAZIONE E MODALITA'	SANZIONE AMMINISTRATIVA	DECURTAZIONE PUNTI	Sospensione Patente da parte del Prefetto	Sospensione Breve Patente MENO DI 20 PUNTI (a)	Sospensione Breve Patente MENO DI 10 PUNTI (a)
Violazione art. 173 co. 3bis primo periodo NOTIFICATA	da 250 euro a 1.000 euro (pmr 250 euro) (pag. entro 5 gg. scontato non ammesso)	5 (neo pat. 10)	Sospensione della patente da 15 giorni a due mesi	NON PREVISTA	NON PREVISTA
Violazione art. 173 co. 3bis primo periodo CONTESTATA	da 250 euro a 1.000 euro (pmr 250 euro) (pag. entro 5 gg. scontato non ammesso)	5 (neo pat. 10)	Sospensione della patente da 15 giorni a due mesi	7 giorni 14 giorni se si è provocato un sinistro stradale (a) (b)	15 giorni 30 giorni se si è provocato un sinistro stradale (a) (b)
Violazione art. 173 co. 3bis secondo periodo NOTIFICATA RECIDIVA NEL BIENNIO	da 350 euro a euro 1.400 (pmr 350 euro) (pag. entro 5 gg. scontato non ammesso)	10 (neo pat. 20)	Sospensione della patente da uno a tre mesi	NON PREVISTA	NON PREVISTA
Violazione art. 173 co. 3bis secondo periodo CONTESTATA RECIDIVA NEL BIENNIO	da 350 euro a euro 1.400 (pmr 350 euro) (pag. entro 5 gg. scontato non ammesso)	10 (neo pat. 20)	Sospensione della patente da uno a tre mesi	NON PREVISTA ex art. 218-ter co. 9	NON PREVISTA ex art. 218-ter co. 9

- (a) La sospensione breve sarà effettuata dall'organo di polizia stradale che ha proceduto alla contestazione della violazione, con conservazione presso il proprio Ufficio del documento di guida
- (b) È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati e il ritiro della patente di guida ove previsto, ai sensi degli articoli 222 e 223 del codice della strada.



Patente [REDACTED]

DETTAGLI PATENTE €

OSTATIVI (1)

SOSPENSIONE DISPOSTA DAL MINISTERO INTERNO

ufficio provvedimento: PREFETTURA-VR

data provvimento: 14-01-2025

data fine provvedimento: 13-02-2025 (tra 10 giorni)

dettagli patente

punti: 18

scadenza: 16-06-2032

Esempio di doppia sospensione
P.L. Verona sanziona ai sensi dell'art. 173
Aveva meno di 20 punti
Minisospensione dal 7/1/2025 al 13/1/2025
Prefetto gli sospende la patente dal 14/1/2025 al
13/2/2025 (un mese)

OCCHIALI O LENTI A CONTATTO

ABILITAZIONI (2)

PDF PATENTE 1 DI 2

PDF PATENTE 2 DI 2

MCTC INFRAZIONI (6) €



Minisospensione della patente



Quanti sono in Italia i conducenti con meno di 20 punti sulla patente al 20 nov. 24?



824.380 su
39.484.491 di
Patenti (2,1%)*

*Fonte Quattroruote su dati MIT

Per cui... nuovo 218-ter CdS

- Il **nuovo art. 218-ter** – senza modificare l'art. 126-bis – prevede per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio **inferiore a venti punti**:
 - ulteriore decurtazione
 - contestazione sanzione amministrativa pecuniaria
 - sospensione breve della patente.



Quali sono le violazioni che prevedono la minisospensione

- Mancato rispetto dei segnali di **senso vietato** e di **divieto di sorpasso**,
- il circolare **contromano**,
- la mancata **precedenza**,
- il mancato rispetto del **semaforo** o **dell'agente del traffico** che vietino la marcia,
- il **sorpasso a destra** ove non consentito (**articolo 148, commi 9-bis e 15**),
- il **mancato rispetto della distanza di sicurezza** che abbia provocato una collisione con gravi danni ai veicoli,
- mancato od irregolare **uso del casco protettivo**,
- mancato **uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi antiritenuta per bambini o del dispositivo antiabbandono**,



Quali sono le violazioni che prevedono la minisospensione

- utilizzo del cellulare, smartphone, computer portatili alla guida (**ATTENZIONE: SI SOMMANO LE DUE SOSPENSIONI!!!**),
- superamento dei tempi di guida per i conducenti di autoveicoli trasporto cose o persone,
- retromarcia ed altre violazioni in autostrada,
- per i neopatentati e i conducenti autotrasporto cose o persone quando gli accertano un tasso alcolemico non superiore a 0,5 gr/l,
- la mancata precedenza ai pedoni, ed altre violazioni.



Vediamo i vari casi che potranno capitarci da DICEMBRE 2024 con una contestazione di violazione che prevede la minisospensione della patente

CASO 1

- VIOLAZIONE CDS CHE PREVEDE LA MINISOSPENSIONE
- CONTESTAZIONE IMMEDIATA
- INTERROGAZIONE INFOWEB – ANAG
- VERIFICA PUNTI PATENTE
- **VERIFICA CON ESITO DI 20 O PIU' PUNTI**
- VERBALE CON PROCEDURA DI CONTESTAZIONE PER ULTERIORE DECURTAZIONE PUNTI



CASO 2

- VIOLAZIONE CDS CHE PREVEDE MINISOSPENSIONE
- CONTESTAZIONE IMMEDIATA
- INTERROGAZIONE INFOWEB – ANAG
- VERIFICA PUNTI PATENTE
- **VERIFICA CON ESITO DI MENO 20 O MENO 10 PUNTI**
- VERIFICA SE CONDUCENTE HA PROVOCATO SINISTRO COMPRESA FUORIUSCITA AUTONOMA – SCATTA RADDOPPIO TERMINI SOSPENSIONE
- VERBALE CON PROCEDURA DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE, DECURTAZIONE PUNTI E RITIRO PATENTE

NOVITA' MOLTO IMPORTANTE



- ATTENZIONE:
- **Art. 218-ter co. 6.** Le disposizioni del presente articolo **si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione.** Qualora il ritiro della patente **non sia stato effettuato per qualsiasi causa**, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.

Vediamo i vari casi che potranno capitarci da DICEMBRE 2024 con una contestazione di violazione che prevede la minisospensione della patente

CASO 3

- VIOLAZIONE CDS CHE PREVEDE LA MINISOSPENSIONE
- CONTESTAZIONE IMMEDIATA
- INTERROGAZIONE INFOWEB – ANAG
- **SISTEMA INFOWEB NON FUNZIONANTE**
- SE NE DA' ATTO NEL VERBALE PER SUCCESSIVA VERIFICA PER EVENT. DECURTAZIONE PUNTI
- NEL VERBALE DOVRA' ESSERE RIPORTATO CHE SEGUIRA' ULTERIORE INVITO PER LA PATENTE NEL CASO ABBIA MENO DI 20/10 PUNTI DOVRA' ESSERE CONSEGNATA ENTRO 3 GIORNI EX ART. 180 CDS E CHE SE NON VI SI PROVVEDE OLTRE ALLE SANZIONI SARA' INSERITO ALLO **SDI LA SOSPENSIONE**
- **VERIFICA INFOWEB SUCCESSIVA ALLA CONTESTAZIONE CON ESITO MENO DI 20 O MENO DI 10 PUNTI**
- **IPOTESI: INVITO RITIRO PATENTE FISICA ALLO SPORTELLLO DEL COMANDO O IN ALTRO UFFICIO E COMUNICAZIONE NEL VERBALE DEL GIORNO DELLA RICONSEGNA + PERMESSO PROVV.**
- **AGGIORNAMENTO INFOWEB (!!!)**
- SE NON SI PRESENTA, **SOSPENSIONE IMMEDIATA**

CASO 4

- VIOLAZIONE PREVISTA PER MINISOSPENSIONE
- CONTESTAZIONE IMMEDIATA
- INTERROGAZIONE INFOWEB – ANAG
- VERIFICA PUNTI PATENTE
- **VERIFICA CON ESITO DI MENO 20 O MENO 10 PUNTI**
- VERIFICA SE CONDUCENTE HA PROVOCATO SINISTRO COMPRESA FUORIUSCITA AUTONOMA – SCATTA RADDOPPIO TERMINI SOSPENSIONE
- **CONDUCENTE NON HA CON SE' LA PATENTE (OPPURE HA PERMESSO PROVVISORIO)**
- **SOSPENSIONE IMMEDIATA EX ART. 218-TER CO. 6**
- **AGGIORNAMENTO INFOWEB (!!!)**



CASO 5



- **INCIDENTE STRADALE:** fuoriuscita autonoma con danni al proprio veicolo
- Identificato il conducente che però va in ospedale
- Si verifica che ha meno di 20 punti o meno di 10 punti: risulta tra i casi del 218-ter
- La pattuglia non contesta nulla su strada anche perché spesso il conducente non è più presente: **MA SI APPLICA LA NORMA**
- **SI UTILIZZA IL COMMA 6 DELL'ART. 218-TER**

Vediamo i vari casi che potranno capitarci da DICEMBRE 2024 con una contestazione di violazione che prevede la minisospensione della patente



- **TEMA APPLICABILITA' NUOVO REGIME**
- ART. 194 CDS RIMANDA ALL' ART. 1 LEGGE NR. 689/1981
- **NUOVE NORME DIVENTANO EFFICACI DALLA DATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE**
- **NESSUN EFFETTO SULLE VIOLAZIONI COMMESSE IN PRECEDENZA SULLA SITUAZIONE DI PUNTEGGIO CONSEGUENTE**

- Legge entra in vigore il 14 dicembre 2024

- Dal 14 dicembre 2024 sarà applicabile art. 218-ter, con le contestazioni e con i punteggi-patenti esistenti in quella data (accertata dal sistema INFOWEB-ANAG) – **FARE STAMPA DEL PUNTEGGIO**

- Ogni Comando inserisce le decurtazioni-punti ma molto spesso ci sono importanti ritardi: verificare quanti mesi di ritardo si ha...
- Segnalare che il punteggio è visionabile su IL PORTALE DELL'AUTOMOBILISTA

Dies a quo
(GIORNO DA CUI DECORRE UN TERMINE)
LA PATENTE RITIRATA VIENE CONSERVATA PRESSO L'UFFICIO O COMANDO E IL PERIODO DI SOSPENSIONE DECORRE DAL GIORNO DEL RITIRO DELLA PATENTE


PER CUI NON SARANNO MAI 7 GG O 15 GIORNI...

INOLTRE SE IL RITIRO AVVIENE ALLE 23.59 SIGNIFICA CHE UN MINUTO VALE UN GIORNO

ART. 2693 C.C.

ESEMPIO OPERATIVO: al momento della contestazione salvare schermata .pdf

*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*



Stampa effettuata il: 27/11/2024 17:18

DETTAGLIO PATENTE

DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale		Nome		Data di nascita	
Cognome		Comune estero di nascita			
Stato estero di nascita		Comune residenza	VERONA	Indirizzo	
Provincia residenza	VERONA				




DATI PATENTE ATTUALE

Patente		Saldo punti patente	17
Data emissione		Data scadenza	11/12/2033

Abilitazioni

BS	29/06/2023	AUTOVEICOLI LA CUI MASSA MASSIMA AUTORIZZATA NON SUPERA 3500 KG E PROGETTATI E COSTRUITI PER IL TRASPORTO DI NON PIÙ DI OTTO PERSONE OLTRE AL CONDUCENTE; AI
----	------------	--

Verbale ritiro patente per minisospensione ex art. 218-ter: più violazioni più sospensioni



(Alleg. A)

Verbale n. _____ /SB

Verbale di sospensione breve della patente di guida in relazione al punteggio (Art. 218-ter C.d.S.)

In data _____ alle ore _____ in Verona, in via _____
noi sottoscritti Uff.li/Agenti di P.G. della Polizia Locale di Verona, avendo accertato, con
verbale n. _____ del _____ la violazione di cui all'articolo:

- 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
- 143, comma 11 (Circolazione contromano)
- 145, comma 10 (Omesso rispetto della precedenza)
- 146, comma 3 (Passaggio con semaforo rosso o altre violazioni della segnaletica)
- 147, comma 5 (Violazione di obblighi durante l'attraversamento dei passaggi a livello);
- 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8; (Sorpasso irregolare di velocipede o senza osservare le dovute cautele).
- 149, comma 5; (mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli, con aggrav. in caso di sinistro);
- 154, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3; (Violazioni della svolta, inversione di marcia in prossimità di dossi o di intersezione)
- 171, comma 2; Mancato uso del casco.
- 172, commi 10 e 11; (Omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza e altri sistemi di ritenuta);
- 173, comma 3-bis; Uso di dispositivi elettronici alla guida.
- 174, commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo periodo; mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo – superamento delle tolleranze);
- 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8; comportamenti vietati in autostrada e su extraurbane principali (es. *inversione, retromarcia, retromarcia, corsie d'emergenza, ecc.*).
- 186-bis, comma 2; guida sotto influenza di alcool (tasso da 0,00 a 0,5 g/l) per minori di 21 anni, neopatentati e conducenti professionali
- 191, comma 4. Mancata precedenza ai pedoni su attraversamenti pedonali

A carico del conducente:

Nome _____ Cognome: _____

Luogo e data di nascita: _____ il _____

Residenza: _____ in via _____

Saldo punti patente: _____ al momento dell'accertamento della violazione.

Patente n.: _____ rilasciata da _____ il _____

Danno atto di:

- aver proceduto al ritiro della patente.
- non aver proceduto al ritiro della patente ___ perché mancante (contestato art. 180 CdS)
___ perché in possesso di patente *IT-Wallet*

La patente è sospesa dalla data di contestazione del presente provvedimento per:

- 7 giorni**, ai sensi dell'art. 218-ter, comma 2, lett. a), avendo un saldo punti inferiore a 20 ma superiore o uguale a 10;
 - per sinistro stradale**, ai sensi dell'art. 218-ter, comma 2, lett. c), la durata della sospensione è stata raddoppiata a **14 giorni**;
- 15 giorni**, ai sensi dell'art. 218-ter, comma 2, lett. b), avendo un saldo punti inf. a 10;

Verbale ritiro patente per minisospensione ex art. 218-ter

per sinistro stradale, ai sensi dell'art. 218-ter, comma 2, lett. c), la durata della sospensione è stata raddoppiata a **30 giorni**;

Decorso il sopracitato termine, la patente:

- potrà essere ritirata presso** il Comando di Polizia Locale di Verona sito in via del Pontiere 32/a – Ufficio Fermi e Sequestri previo appuntamento telefonico al n. 045.....
- avendo violato l'Art. 173, comma 3-bis (Uso di dispositivi elettronici alla guida)** decorsi i termini della sospensione breve, verrà trasmessa al Prefetto, per la prevista sospensione ordinaria da 15 gg. a 30 gg.

Il mancato rispetto della presente sospensione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 218 c. 6 del C.d.S.¹

Avverso il presente provvedimento è ammessa unicamente opposizione, entro 30 giorni, presso il Giudice di Pace di Verona (art. 205 C.d.S.).

IL TRASGRESSORE

I VERBALIZZANTI

- il trasgressore rifiuta di firmare, ma riceve copia
- il trasgressore rifiuta di firmare e di ricevere copia.

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA GUIDA

I sottoscritti verbalizzanti autorizzano il conducente a circolare col veicolo targato _____ per la via più breve ed il tempo strettamente necessario a raggiungere il

Comune di _____ via _____ civico n. ____

Il mancato rispetto della presente autorizzazione provvisoria comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 218 c. 6 del C.d.S.²

Viene rilasciata copia all'interessato.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra,

IL TRASGRESSORE

I VERBALIZZANTI

- il trasgressore rifiuta di firmare, ma riceve copia
- il trasgressore rifiuta di firmare e di ricevere copia.

¹ sanzione da 2.046 a 8.186 euro, revoca della patente; fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (art. 216 C.d.S.); se le violazioni sono reiterate (2 volte nel biennio), in luogo del fermo amministrativo, si applica il sequestro per la confisca amministrativa del veicolo;





Promozione attività formativa nelle scuole

Promozione dell'attività formativa nelle scuole

- E' prevista attribuzione, a coloro che partecipano a **corsi extracurricolari di educazione stradale** organizzati da **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado**, statali e paritarie e dalle autoscuole, del **credito di due punti all'atto di rilascio delle patenti AM, A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E**.
- Occorrerà un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno, **l'individuazione dei soggetti formatori fra gli enti, anche privati, e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale**, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle attività extracurricolari
- **Polizie Locali dovranno far parte dei soggetti formatori!**



Dalla relazione Tecnica Commissione Bilancio scopriamo che...

- *...In particolare, viene in rilievo il Progetto Edustrada, avviato nel 2017. Inoltre, è stata già attivata la Piattaforma Nazionale sull'Educazione Stradale (**Edustrada-PNES**) con l'obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza in strada, la percezione dei rischi dell'ambiente stradale e il rispetto delle regole della convivenza civile.*
- *Sulla piattaforma risultano disponibili circa **30 progetti formativi in materia di educazione stradale e mobilità sostenibile di ambito nazionale che contemplano attività di formazione in presenza nelle scuole di ogni grado, lezioni frontali e da remoto, eventi di formazione pratica presso gli istituti scolastici svolti sotto la supervisione dei tutor, con materiale didattico fruibile dai docenti registrati che ogni anno partecipano all'offerta formativa.***
- *La piattaforma Edustrada, ha registrato, infatti, solo nel 2022 circa 3.526 docenti iscritti, con una partecipazione ai programmi didattici pari al 98 per cento e un numero di studenti pari a 175.164 sul territorio nazionale e un numero di scuole partecipanti pari a 2.399 scuole.*



Limitazioni per i neopatentati

- Si estende **da uno a tre anni** la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati, titolari di patente di guida di categoria B, relativamente agli autoveicoli aventi le seguenti caratteristiche:
 - veicoli superiori a 75 chilowatt per tonnellata;
 - veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 chilowatt per tonnellata;
- CONSEGUENZA:** innalzamento, rispetto alla normativa attuale, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno; viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo.



Limitazioni per i neopatentati

- I NUOVI LIMITI (PER TRE ANNI) SARANNO VALIDI SOLO PER I NEO-PATENTATI CHE CONSEGUONO LA PATENTE DAL PRIMO GIORNO DI VIGENZA DELLA LEGGE 25/11/2024 N. 177
- PATENTATO DAL 14 DICEMBRE 2024: **VIGENZA TRIENNALE** DEL LIMITE AL NEOPATENTATO
- PATENTATO FINO AL 13 DICEMBRE 2024: **VIGENZA ANNUALE** DEL LIMITE AL NEOPATENTATO



Esercitazioni di guida

- Inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, inerente alle esercitazioni di guida, prevedendo che:
 - gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A **non possano in alcun caso trasportare passeggeri**. Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 100 a euro 300**. La stessa sanzione si applica al passeggero;
 - l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B possa esercitarsi alla guida solo **dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna**. Per le esercitazioni di guida, il titolare dell'apposita autorizzazione deve avere con sé anche la certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento degli obblighi suddetti. La guida senza tale certificazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 430 ad euro 1.731**,

Esercitazioni di guida

- L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi solo dopo aver effettuato esercitazioni in **autostrada** o **su strade extraurbane** e in **condizione di visione notturna**.
- A seguito dello svolgimento di tali esercitazioni di guida in tali condizioni, l'aspirante dovrà avere con sé la certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento di tali obblighi.
- **Dovranno essere emanati uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione del numero minimo delle ore di esercitazione da effettuarsi presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato cui l'aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B è tenuto, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni, nonché la disciplina e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni**

Disposizioni sui conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone

- Introdotta modifica all'art. 18, terzo comma, decreto legislativo n. 286 del 2005 concernente la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, che **fissa i limiti d'età e i requisiti richiesti per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone**
- abbassamento dei limiti d'età contemplati dalla norma, prevedendo nello specifico la riduzione dell'età:
 - • **da 21 a 18 anni** per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri;
 - • **da 21 a 18 anni** per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E;
 - • **da 21 a 20 anni** per guidare, senza ulteriori specificazioni o limiti, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di patente di guida D e DE.

In tutte e tre le circostanze è richiesto che **il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente (CQC) conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame.**

Art. 193
Obbligo dell'assicurazione
di responsabilità civile



Art. 193: le modifiche al comma 1 portano quali conseguenze?

- 1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. **Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura dell'assicurazione di cui al primo periodo.**
- **ANALISI:** il proprietario del veicolo HA DOPPIO TITOLO DI RESPONSABILITA'?
- **E' OBBLIGATO IN SOLIDO (art. 196 CdS)** = violazione commessa consistente nell'aver circolato senza copertura assicurativa
- **OBBLIGATO PRINCIPALE** per aver consentito che altri, pur nel legittimo possesso del veicolo, circolassero senza aver preventivamente provveduto a garantire adeguata copertura assicurativa. **MA NON ESISTE UNA SANZIONE SPECIFICA!!!!**
- Pertanto, in presenza degli elementi che fanno sorgere la responsabilità in concorso del proprietario, nei confronti dello stesso deve essere redatto un separato verbale con il quale lo stesso è chiamato a rispondere a titolo proprio delle stesse violazioni contestate al trasgressore.





Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico



Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico

Integrazione al comma 4-ter dell'art. 193 CdS: viene poi potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l'incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni da dispositivi o apparecchiature di cui alle lett. E), f) e g) co. 1-bis art. 201 omologati ovvero approvati, **ivi comprese quelle irrogate per il passaggio con il rosso;**



Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico

- L'art. 10 del ddl apporta modifiche alla regolamentazione dell'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico **integrando il contenuto degli articoli 45, 142, 193, 198 e 201 del codice della strada**
- **Art. 45**: il regolamento di attuazione (vale a dire il d.P.R. n. 495 del 1992) deve comunque prevedere l'obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di **funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità (!!!)** **Obbligo già effettuato da organi polizia stradale**
- **Sentenza della Corte costituzionale 18 giugno 2015, n. 113**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 in osservazione, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In seguito, proprio in esecuzione di tale pronuncia venne adottato il **d.m. 13 giugno 2017, n. 282**, recante, indicazioni sulle verifiche periodiche e di funzionalità e di taratura dei dispositivi per l'accertamento in automatico di violazioni relative al superamento dei limiti di velocità.

Le novità dell'art. 142 con riferimento all'art. 198bis CdS

- **Art. 142**: in caso di violazioni reiterate, **commesse dallo stesso veicolo**, entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, **ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole (caso ex comma 9bis e poi comma 7)**
- Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis.
- **SERVE ISTANZA DEL CITTADINO**
- Si scardina il sistema del CUMULO MATERIALE



Modifiche al cumulo giuridico

- **Art. 198 CdS:** *1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni **relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale** che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.*
- Si ridimensiona in senso restrittivo il cumulo giuridico previsto dalla precedente versione
- La nuova regola di calcolo si applica solo se le violazioni saranno commesse su un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o su un'unica **sezione stradale**, (non esiste questa definizione nel codice della strada)
- **Sanzionato si rivolgerà al Prefetto**



Attenzione alla novità ANCHE PER I COMUNI

- B) secondo cui – in mancanza di contestazione immediata - se sono accertate violazioni plurime di cui agli artt. 6 e 7 del presente disegno di legge, **nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ciascun giorno,** anche nel caso in cui le limitazioni al traffico riguardino solo una certa fascia oraria ovvero **quandanche il termine di vigenza di una fascia oraria termini il giorno successivo**
- In tali casi, a prescindere dal numero degli accessi, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata, nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.



Esempio ZTL vigenti



Art. 7 CdS	Tipologia	Conseguenze ex art. 198
Zona a traffico limitato	Attiva H24	1 violazione per ciascun giorno di calendario Da euro 83 a 332 PMR euro 83 (sc.30% 58,10)
Zona a traffico limitato	Attiva a fasce orarie Esempio: 8-18 e 20-24	1 violazione per ciascun giorno di calendario Da euro 83 a 332 PMR euro 83 (sc.30% 58,10)
Zona a traffico limitato	Attiva a fasce orarie Esempio: 9-14 e 20-07	1 violazione per ciascun giorno di calendario Da euro 83 a 332 PMR euro 83 (sc.30% 58,10)



Criticità

- Vanno **aggiornati i data-base e i software**: un verbale giorno!!!
- **Non è prevista la richiesta di unificazione** ex art. 198bis
- Non è richiesto rimborso spese di notificazione
- I dispositivi in grado di controllare e registrare l'uscita dei veicoli da zone con perimetro ad accesso limitato e a pagamento, nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, può essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e **in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico.**
- **Controllo in uscita con fascia oraria**: nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito: **occorrerà adeguare i software che gestiscono le ZTL.**

Esempio città con diverse Zone a Traffico Limitato



Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico

- **Art. 198:** C) stabilisce che **il controllo in uscita dalle aree a traffico limitato, con i dispositivi elettronici, deve essere attivato solo in casi ordinari**, non anche quando eventi eccezionali e straordinari determinino la permanenza dei veicoli nelle predette aree;
- Art. 201: al comma 1-bis viene modificata la lettera g-bis), che **estende la casistica in cui la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria ed è effettuata soltanto la notificazione per estremi:**
 - 10 (veicoli eccezionali);
 - 40, comma 11 (attraversamento pedonale);
 - 61 (dimensioni del veicolo);
 - 62 e 167 (limiti di massa del veicolo);
 - 72 (equipaggiamento dei veicoli a motore);
 - 78 (caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione);
 - 79 (efficienza del veicolo a motore);
 - 80 (revisioni);
 - 143, commi 11 e 12 (circolazione contromano);



- **146, comma 3** (violazione della segnaletica stradale); **no il comma 2**
- 147, commi 2-bis e 3 (passaggi a livello);
- 158 (divieto di sosta e fermata, limitatamente al divieto di sosta riservata nei casi di cui all'art. 7, comma 1, lett. d) e al divieto di fermata);
- 170 (trasporto di persone e animali su veicoli a due ruote);
- 171 (uso del casco);
- **193 (obbligo assicurativo);**
- 213 (obblighi conseguenti al sequestro del mezzo);
- 214 (obblighi conseguenti al fermo amministrativo);
- 216 (sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente);
- 217 (sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione).

Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico

- Si può procedere all'accertamento della violazione per mezzo di dispositivi **omologati o altrimenti approvati** dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno mediante apposito decreto, e alla notifica per estremi. Nel predetto decreto dovranno essere dettagliate tutte le modalità applicative e di funzionamento dei dispositivi di rilevamento. Inoltre, sempre all'articolo 201 viene sostituito il comma 1-quinquies onde consentire che **i dispositivi di telerilevamento possano accertare contemporaneamente due o più violazioni, se considerati idonei a seguito di approvazione od omologazione dei dispositivi stessi.**



CI RISIAMO???????

- *“Si può procedere all’accertamento della violazione per mezzo di dispositivi **omologati o altrimenti approvati** dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno mediante apposito decreto, e alla notifica per estremi.”*
- Ma non è bastato quanto accaduto con i sistemi di controllo velocità’?
- Ma non è bastato attendere 32 anni per vedere una giurisprudenza che sta annullando centinaia di verbali?
- Che ci sia un disegno apposito?
- Teniamoci alla sedia...

NOVITA' IMPORTANTE:

Ulteriore non obbligatorietà della contestazione immediata **IN AUTOSTRADA E STRADE EXTRA-URBANE PRINCIPALI**

- Art. 201 comma 5-ter, che, prevedendo una clausola di salvaguardia per i casi di cui ai commi 1 e 1-bis, *dispone la non obbligatorietà della contestazione immediata quando le violazioni di cui agli*
- - art.175, commi 2, 7 lett. a) e 9 (violazioni commesse su autostrade o strade extra-urbane principali) e
- - art. 176 commi 1, 2, lett. a) e **b), 7, 9, 10, 11, 17** (in materia di condotta nella circolazione su autostrade o strade extra-urbane principali).
- **In questo caso, se le suddette violazioni avvengono in punti specifici della strada (imbocchi di gallerie svincoli, interruzioni dello spartitraffico, stazioni di esazione del pedaggio) sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza; l'accertamento, pertanto, viene effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene registrata dagli impianti;**
- Tema entro le 24 ore!!!! *“deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate ne 24 ore precedenti al momento dell'accertamento quando l'orario di effettivo funzionamento è certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). “*



175 CdS


- **2.** È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
- **a)** velocipedi, ciclomotori, **motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto di maggiore età**, e motocarrozette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico;
- **b)** altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente; (*)
- **c)** veicoli non muniti di pneumatici;
- **d)** macchine agricole e macchine operatrici;
- **e)** veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
- **f)** veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
- **g)** veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
- **h)** veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
- **i)** veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
- **7.** Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
 - **a)** trainare veicoli che non siano rimorchi;
- **9.** Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

176 CdS

- **1.** Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:
 - **a)** invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all'altezza dei varchi, nonchè percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
 - **b)** effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
 - **c)** circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
 - **d)** circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
- **2.** È fatto obbligo:
 - **a)** di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonchè di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
 - **b)** di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
- **7.** Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonchè gli altri dispositivi prescritti dall'articolo 153, comma 5
- **9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso di cui all'articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto è fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata. (Modifica legge 177/2024)**
- **10.** Fermo restando quando disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
- **11.** Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
- **17.** Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonchè per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.

PROCEDURA:

- Visione immagini su strade indicate che riprendono violazioni indicate su certi tratti stradali
- Deve essere inoltre acquisito un filmato avente data e orario certificati dall'operatore di polizia oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni **effettuate nelle ventiquattr'ore precedenti all'accertamento.**
- Le modalità di acquisizione e conservazione delle immagini saranno definite con **decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministero dell'interno, **previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.**
- **No applicazione art. 45**
- **NO OMOLOGAZIONE O APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**



Perché le 24 ore di conservazione?

- **Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010**
- E' vigente, mai abrogato dal GDPR
- **3.4. Durata dell'eventuale conservazione**
Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità (v. *art. 11, comma 1, lett. e), del Codice*), anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita.
- **La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria





Art. 20 Occupazione della sede stradale

Importante integrazione art. 20 CdS

- 1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione **o pregiudizio della sicurezza stradale.**
- **-TEMA PLATEATICI/DEHORS**
- **-SITUAZIONE MOLTO DELICATA DOPO IL COVID con migliaia di aree date in concessione, con evidenti rischi anche alla sicurezza**
- **SERVIRA' MAGGIORE ATTENZIONE NEL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**



Grazie a tutti!
Luigi Altamura

